

ORIGINALE



## REGIONE SICILIANA

### GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 34 del 29 gennaio 2019.

“Sistema di accreditamento dei soggetti pubblici e privati per l'erogazione dei servizi per il lavoro in Sicilia. Apprezzamento”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”, come modificato dal D.P.Reg.3 agosto 2017, n.18;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante: 'Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30' ed, in particolare, l'art. 7 'Accreditamenti';

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante: 'Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183' ed, in particolare, l'art. 12 'Accreditamento dei servizi per il lavoro';

VISTA la legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 recante: 'Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie';





## REGIONE SICILIANA

### GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 gennaio 2018, n. 3 recante: 'Criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il lavoro';

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 166 del 10 aprile 2018: "Creazione rete servizi per il lavoro – Apprezzamento";

VISTA la nota prot. n. 7345/GAB del 9 novembre 2018 e relativi atti acclusi (Allegato "A"), con la quale l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro trasmette, per l'apprezzamento da parte della Giunta regionale, la nota del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, prot. n. 39782 dell'8 novembre 2018, con allegato il documento concernente la disciplina del "Sistema di accreditamento dei soggetti pubblici e privati per l'erogazione dei servizi per il lavoro in Sicilia";

CONSIDERATO che l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, nella richiamata nota prot. n.7345/2018, con riferimento al Sistema di accreditamento dei soggetti pubblici e privati per l'erogazione dei servizi per il lavoro in Sicilia, ritiene opportuno premettere che: con il citato D.M. n.3/2018, in attuazione dell'art. 12, comma 1, del predetto D.lgs. n.150/2015, sono stati definiti i nuovi criteri per l'accreditamento in argomento, in coerenza ai principi individuati dallo stesso e dall'art. 7 del predetto D.lgs. n.267/2003; con la richiamata deliberazione n.166/2018 la Giunta regionale ha apprezzato la realizzazione di una programmazione integrata dei servizi di istruzione, formazione e lavoro, secondo l'individuazione di specifici adempimenti posti in capo alle Amministrazioni interessate e che, nell'ambito delle competenze assegnate all'Assessorato





## REGIONE SICILIANA

### GIUNTA REGIONALE

regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, si è provveduto a dare esecuzione ai punti 1 e 2, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n.166/2018;

CONSIDERATO che, nel contesto della citata nota del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, prot. n. 39782/2018, il Dirigente generale dopo avere ricordato i contenuti della predetta deliberazione della Giunta regionale n. 166/2018, precisa: che il nuovo modello di accreditamento predisposto risponde a criteri di maggiore efficacia nella collaborazione tra pubblico e privato, nonché ad una maggiore tutela degli utenti, inserendo, tra l'altro, la previsione di una valutazione preventiva dei requisiti necessari per l'erogazione di servizi, di un fatturato annuo con almeno il 30% scaturente da fonti di finanziamento diverse da quelle pubbliche, di un numero minimo di figure professionali presenti in ogni sede operativa di cui almeno uno con contratto di lavoro coerente con il CCNL, e almeno uno in possesso dei requisiti di cui alla citata legge regionale n.8/2016; che ogni sede operativa deve essere preventivamente indicata nella richiesta di accreditamento e deve essere in possesso dei requisiti richiesti; che, per la finalità di una qualità del servizio reso, sono, inoltre, previsti degli indicatori di risultato, il cui mancato rispetto determina provvedimenti di sospensione e/o revoca, nonché una costante attività di monitoraggio dei soggetti privati in quanto partner attivi di un sistema di politiche attive del lavoro misto pubblico-privato; che, le attività e *performance* degli operatori accreditati privati verranno costantemente monitorate e valutate attraverso un setting di indicatori che misurerà il livello di qualità non soltanto in termini di efficienza, ma, altresì,





## REGIONE SICILIANA

### GIUNTA REGIONALE

di efficacia rispetto ai target raggiunti; che il modello proposto fa da cornice ad un sistema di regole stringenti, all'interno delle quali gli operatori privati accreditati devono muoversi ottemperando alle stesse nella erogazione dei servizi, ed è condizione preliminare e necessaria per gli imminenti percorsi di misure di politica attiva preannunciati a livello nazionale e non solo;

CONSIDERATO che l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, nel condividere il contenuto di cui alla richiamata nota prot. n.39782/2018 del Dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, conclusivamente, propone l'apprezzamento del documento concernente la disciplina del nuovo 'Sistema di accreditamento dei soggetti pubblici e privati per l'erogazione dei servizi per il lavoro in Sicilia', e, al contempo, propone, altresì, di dare mandato allo stesso Assessore di procedere, con successivo decreto, all'approvazione dei nuovi criteri, nonché, di dare mandato al Dirigente generale in argomento di porre in essere i successivi adempimenti;

RITENUTO di apprezzare il documento concernente la disciplina del nuovo 'Sistema di accreditamento dei soggetti pubblici e privati per l'erogazione dei servizi per il lavoro in Sicilia'; di dare mandato all'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro di procedere, con successivo decreto, all'approvazione dei nuovi criteri, nonché, di dare mandato al Dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, di porre in essere i successivi adempimenti;

SU proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro,





**REGIONE SICILIANA**

GIUNTA REGIONALE

DELIBERA

per quanto esposto in preambolo, di apprezzare il documento concernente la disciplina del nuovo 'Sistema di accreditamento dei soggetti pubblici e privati per l'erogazione dei servizi per il lavoro in Sicilia'; di dare mandato all'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro di procedere, con successivo decreto, all'approvazione dei nuovi criteri, nonché, di dare mandato al Dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, di porre in essere i successivi adempimenti, in conformità alla proposta del predetto Assessore di cui alla nota prot. n. 7345/Gab. del 9 novembre 2018, ed alla nota prot. n. 39782 dell'8 novembre 2018 del suddetto Dipartimento, ed agli atti alla stessa acclusi, costituenti allegato "A" alla presente deliberazione.

Il Segretario

BUONISI



Il Presidente

MUSUMECI

JT

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 3 h DEL 29.1.19 ALLEGATO ..... A PAQ 1 di 1 h

CFR  
AET

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato della Famiglia, delle Politiche  
Sociali e del Lavoro

Uffici di diretta Collaborazione dell'Assessore  
L'Assessore

Prot. n. 7345/CAB

Palermo

9 NOV. 2018

**OGGETTO:** Sistema di accreditamento dei soggetti pubblici e privati per l'erogazione dei servizi per il lavoro. Apprezzamento.

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA <i>Segreteria della Giunta Regionale</i>
09 NOV. 2018
PROT. N. 3930

Alla Segreteria di Giunta

e, p.c.

All'on.le Presidente della Regione

Ufficio di Gabinetto

Con riferimento all'oggetto, risulta opportuno effettuare le seguenti premesse:

- con D.M. n. 3 del 11.01.2018, in attuazione dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n.150/2015 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", sono stati definiti i nuovi criteri per l'accreditamento dei servizi per il lavoro, in coerenza ai principi individuati dal citato art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015 e dall'art. 7 del decreto legislativo n. 276 del 2003;
- con delibera n.166/2018, i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati, la Giunta Regionale ha espresso il proprio apprezzamento in ordine alla realizzazione di una programmazione integrata dei servizi di istruzione, formazione, e lavoro scandendo, a tal uopo, il percorso da seguire attraverso l'individuazione di specifici adempimenti posti in capo alle Amministrazioni interessate;
- nell'ambito delle competenze assegnate a questo ramo di Amministrazione, si è provveduto a dare esecuzione ai punti 1 e 2 contenuti nelle premesse della citata delibera. In particolare, al fine di ottenere una più efficace collaborazione tra il pubblico e il privato, una maggiore tutela degli utenti e al fine di adeguare il sistema di accreditamento vigente in materia di servizi per il lavoro alle nuove prescrizioni contenute nel D.M. n. 3 del 11.01.2018 sopra richiamato, sono stati elaborati i nuovi criteri per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati per l'erogazione dei servizi per il lavoro, con specifica individuazione dei soggetti destinatari, dei requisiti, delle procedure e dell'attività di monitoraggio e valutazione.

Ciò posto, si trasmette la nota Dirigente Generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative prot. n. 39782 del 8.11.2018, con accluso il documento concernente il nuovo "Sistema di accreditamento dei soggetti pubblici e privati per l'erogazione dei servizi per il lavoro", i cui contenuti si

Via Trinacria 34-36 - 90144 Palermo - Tel. Segr. 0917074642-74140-74309

Email: [gabinetto.famiglia@regione.sicilia.it](mailto:gabinetto.famiglia@regione.sicilia.it)

[assessore.famiglia@regione.sicilia.it](mailto:assessore.famiglia@regione.sicilia.it)

Pec: [assessorato.famiglia.lavoro@certmail.regione.sicilia.it](mailto:assessorato.famiglia.lavoro@certmail.regione.sicilia.it)

[gab.famigliaelavoro@pec.regione.sicilia.it](mailto:gab.famigliaelavoro@pec.regione.sicilia.it)



IL SEGRETARIO

9/11/2018

Str. 2

condividono, affinché la Giunta regionale esprima l'apprezzamento di competenza inserendo tale proposta, stante l'urgenza, all'ordine del giorno della prima seduta utile.

Si chiede, altresì, di dare mandato all'Assessore regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali e il Lavoro di procedere, con successivo decreto, all'approvazione dei nuovi criteri e al Dirigente Generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative di porre in essere i successivi adempimenti.

L'ASSESSORE  
(Dott.ssa Maria Ippolito)

Via Trinacria 34/36 - 90144 Palermo - Tel. Segr. 0917074642-74140-74309

Email: [gabinetto.famiglia@regione.sicilia.it](mailto:gabinetto.famiglia@regione.sicilia.it)

[assessore.famiglia@regione.sicilia.it](mailto:assessore.famiglia@regione.sicilia.it)

Pec: [assessorato.famiglia.lavoro@certmail.regione.sicilia.it](mailto:assessorato.famiglia.lavoro@certmail.regione.sicilia.it)

[gab.famigliaelavoro@pec.regione.sicilia.it](mailto:gab.famigliaelavoro@pec.regione.sicilia.it)



IL SEGRETARIO

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche  
Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego,  
dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative

Direzione

+39.091.6391503

[dirigentegen.lavoro@regione.sicilia.it](mailto:dirigentegen.lavoro@regione.sicilia.it)

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO  
SICILIA 2020  
PROGRAMMA OPERATIVO



Unione Europea



Fondo Sociale Europeo

Prot. n. 39782

del 08/4/18

OGGETTO: Relazione sul nuovo Sistema di accreditamento dei soggetti pubblici e privati per l'erogazione dei servizi per il lavoro in Sicilia. Seguito nota 39764 del 07/11/2018

All'Assessore Regionale della Famiglia  
Politiche Sociali e del Lavoro  
Ufficio di diretta Collaborazione  
[gabinetto.famiglia@regione.sicilia.it](mailto:gabinetto.famiglia@regione.sicilia.it)  
[assessore.famiglia@regione.sicilia.it](mailto:assessore.famiglia@regione.sicilia.it)

Ad integrazione della nota n°39764 del 07/11/2018 e a maggiore esplicitazione della stessa si inoltra una relazione maggiormente esplicitativa degli elementi caratterizzanti il nuovo modello di accreditamento proposto

Si premette che con delibera di Giunta di Governo n°166 del 10/04/2018 è stata condivisa la realizzazione di una programmazione integrata dei servizi di formazione e lavoro attraverso, preliminarmente, una nuova disciplina dell'accREDITamento per i servizi per il lavoro in Sicilia anche in coerenza alla necessità dell'adeguamento ai nuovi criteri di accREDITamento nazionali condivisi in sede di Conferenza Stato Regioni e statuiti con D.M. n°3 dell'11/01/2018. Nel detto D.M. è stato altresì disposto che le Regioni debbono pervenire all'adeguamento dei singoli regimi regionali entro il termine di 12 mesi dalla entrata in vigore dello stesso.

Si precisa ancora che la citata delibera n°166/2018 ha previsto, quale adempimento ulteriore, la creazione di reti di partenariato pubblico privato tra i soggetti impegnati a vario titolo nell'incrocio domanda offerta, nell'attivazione e sostegno delle persone in condizione di svantaggio e povertà, valorizzando le competenze professionali dei centri per l'impiego e prevedendo una premialità per i soggetti privati accREDITati che procedono all'utilizzo anche delle personale di cui all'elenco ad esaurimento ex legge regionale n°8/2016.

In coerenza con le condizioni che precedono è stato predisposto un nuovo modello che risponde a criteri di maggiore efficacia nella collaborazione tra pubblico e privato nonché ad una maggiore tutela degli utenti, inserendo, tra l'altro, la previsione di una valutazione preventiva dei requisiti necessari per l'erogazione di servizi, di un fatturato annuo con almeno il 30% scaturente da fonti di finanziamento diverse da quelle pubbliche, di un numero minimo di figure professionali presenti in ogni sede operativa di cui almeno uno con contratto di lavoro coerente con il CCNL, e almeno uno in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale n°8/2016.

Ulteriore elemento caratterizzante è dato dalla previsione che ogni sede operativa deve



IL SEGRETARIO

*Buo*

essere preventivamente indicata nella richiesta di accreditamento e deve essere in possesso dei requisiti richiesti.

Per la finalità di una qualità del servizio reso sono inoltre previsti degli indicatori di risultato, il cui mancato rispetto determina provvedimenti di sospensione e/o revoca, nonché una costante attività di monitoraggio dei soggetti privati in quanto partener attivi di un sistema di politiche attive del lavoro misto pubblico privato.

Per quanto precede le attività e *performance* degli operatori accreditati privati verranno costantemente monitorate e valutate attraverso un setting di indicatori che misurerà il livello di qualità non soltanto in termini di efficienza ma altresì di efficacia rispetto ai target raggiunti

Si propone, pertanto, un impianto misto pubblico privato in quanto caratterizzato da un sistema di stretta correlazione tra i CPI ed i soggetti accreditati, all'interno del quale il CPI è il cardine attorno cui ruota tutto il funzionamento dei servizi per l'erogazione delle politiche attive del lavoro e in capo al quale restano, in modalità esclusiva, le funzioni legate ai servizi di accoglienza, presa in carico, disponibilità al lavoro, patto di servizio e profilazione ( i CPI sono accreditati de iure).

Di contro, i soggetti accreditati privati diventano la *longa manus* della regione siciliana nell'erogazione dei servizi di politica attiva del lavoro di alta qualità, con competenze specifiche, in stretta correlazione con il territorio, il tessuto produttivo e tutti i portatori di interessi collettivi che rappresentano la rete del mercato del lavoro in Sicilia.

Per le ragioni su esposte il modello proposto fa da cornice ad un sistema di regole stringenti all'interno delle quali gli operatori privati accreditati devono muoversi, ottemperando alle stesse nella erogazione dei servizi. Risulta, altresì, condizione preliminare e necessaria per gli imminenti percorsi di misure di politica attiva preannunciati a livello nazionale e non solo.

La presente viene inoltrata per le Sue autonome valutazioni e per l'eventuale richiesta di positivo apprezzamento della Giunta di Governo.

Il Dirigente Generale  
(Dott.ssa Francesca Garoffolo)



IL SEGRETARIO



FSE FONDO SOCIALE EUROPEO  
**SICILIA 2020**  
PROGRAMMA OPERATIVO



Unione Europea

**fse**  
Fondo Sociale Europeo

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

*Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali edel Lavoro*  
Dipartimento del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative

## **Il sistema di accreditamento dei soggetti pubblici e privati per l'erogazione dei servizi per il lavoro in Sicilia**

### **Art.1**

#### **(Oggetto e ambito di applicazione)**

Il presente documento definisce i requisiti per l'accREDITAMENTO dei servizi per il lavoro in Sicilia, secondo i principi individuati dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015 e dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 276 del 2003, al fine di garantire servizi di qualità agli utenti, attraverso il raccordo tra politiche attive del lavoro, sviluppo del territorio, imprese e formazione ed il potenziamento di reti di partenariato pubblico/privato, atte alla creazione di un sistema unico di servizi per il lavoro e a favorire una risposta efficace per sostenere lo sviluppo del capitale umano e la crescita qualitativa e quantitativa dell'occupazione.

### **Art. 2**

#### **(Definizioni)**

L'accREDITAMENTO è la procedura mediante la quale la Regione Siciliana riconosce ad un operatore (pubblico o privato) la possibilità di erogare i servizi per il lavoro, nel proprio ambito regionale, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla rete dei servizi per le politiche del lavoro con riferimento ad incontro fra domanda ed offerta di lavoro.

Il soggetto accREDITATO eroga i servizi per il lavoro nel rispetto delle normative nazionali e regionali, e secondo i principi di legalità, non discriminazione, buon andamento, trasparenza ed imparzialità.

I servizi per il lavoro si identificano nelle seguenti attività:

- Orientamento specialistico;
- Accompagnamento al lavoro;
- Avviamento alla formazione;
- Promozione di tirocini extracurriculari;
- Informazione su incentivi all'occupazione;
- Promozione di prestazioni socialmente utili;
- Supporto all'autoimpiego;
- Attività di incontro domanda/offerta di lavoro (cd matching).



IL SEGRETARIO

**Art. 3  
(Destinatari)**

I soggetti accreditati ai servizi per il lavoro sono operatori pubblici (Centri per l'Impiego) e privati (persone giuridiche).

I Centri per l'impiego sono accreditati *ope legis* e, pertanto, sono esonerati dalla presentazione della richiesta di accreditamento.

**Art. 4  
(Requisiti generali per l'accreditamento regionale)**

In attuazione ai principi di cui all'art. 4 del Decreto n. 3/2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i soggetti accreditati devono dotarsi di un codice etico, nonché devono avere un proprio sito internet, una casella di posta elettronica ufficiale per le comunicazioni con gli utenti e una casella di posta elettronica certificata per le comunicazioni con la Pubblica Amministrazione.

**Art. 5  
(Requisiti di ammissibilità di carattere giuridico-finanziario)**

I soggetti che intendono accreditarsi presso la Regione Sicilia quali enti per l'erogazione di servizi per il lavoro, alla data della presentazione della domanda devono possedere i seguenti requisiti:

- a) avere un capitale sociale minimo versato non inferiore a quello previsto dalle disposizioni vigenti per le società di capitali al fine di garantire la solidità economica; in alternativa, per le società cooperative, avere un patrimonio netto non inferiore ai valori ivi previsti;
- b) possedere una dichiarazione da parte di un Istituto di Credito che attesti la solidità economica per i soggetti diversi dalle società di capitali, dalle società cooperative e dalle amministrazioni pubbliche come previsto dall'art. 1 del D.L.gs n. 165 del 30/03/2001;
- c) avere uno statuto che prevede le attività per cui si chiede l'accreditamento, ad eccezione degli enti pubblici, delle università e delle istituzioni scolastiche;
- d) avere almeno una sede operativa situata nel territorio in cui si richiede l'accreditamento;
- e) comunicare alla data di presentazione della domanda il referente organizzativo avendo cura di indicarne le generalità (dati anagrafici, indirizzo di posta elettronica e recapito telefonico);
- f) l'assenza in capo al soggetto richiedente e ai relativi amministratori, direttori e legali rappresentanti di:
  - i. condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416 bis del codice penale o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro e legislazione sociale;



IL SEGRETARIO

- ii. sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  - iii. sottoposizione a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646 o ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- g) avere il bilancio sottoposto a verifica da parte di un revisore contabile o di una società di revisione iscritti al Registro dei Revisori contabili, eccezione fatta per gli enti pubblici e per quegli enti che per forma giuridica non sono tenuti ad assoggettare il loro bilancio a revisione contabile. Per gli operatori di nuova costituzione tale requisito è richiesto per le annualità successive all'inserimento nell'Elenco dei soggetti accreditati;
- h) non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e non essere sottoposto a procedure concorsuali;
- i) dimostrare che almeno il 30% del fatturato annuo non provenga da fonti di finanziamento pubbliche;
- j) essere in regola con gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali;
- k) essere in regola con le disposizioni di legge in materia di collocamento al lavoro delle persone con disabilità;
- l) applicare gli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative, nonché osservare la normativa vigente sull'attuazione del principio di parità di genere.

#### Art. 6 (Requisiti strutturali)

I soggetti che richiedono l'accreditamento alla data della presentazione della domanda devono possedere i seguenti requisiti strutturali:

- conformità delle sedi alla disciplina urbanistica-edilizia vigente;
- conformità delle sedi alle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro;
- conformità delle sedi alle norme in materia di barriere architettoniche e accessibilità per le persone con disabilità;
- dotazione, nelle sedi, di attrezzature, spazi e materiali idonei allo svolgimento delle attività, in coerenza con il servizio effettuato;
- garanzia di una fascia di 20 ore settimanali minime di apertura degli sportelli al pubblico;
- presenza di almeno due operatori per ogni sede operativa, uno dei due operatori deve essere obbligatoriamente un orientatore;
- presenza di un responsabile anche con funzioni di operatore;
- indicazione visibile all'esterno dei locali della targa con l'indicazione dell'amministrazione che ha rilasciato l'accreditamento e l'orario di apertura al pubblico;
- indicazione visibile all'interno dei locali degli estremi del provvedimento di accreditamento e il nominativo del responsabile della unità organizzativa;
- possesso della documentazione attestante l'affidabilità e qualità con riferimento al processo di erogazione dei servizi (certificazione ISO);
- spazi idonei e conformi all'attività di accoglienza ed informazione per lo svolgimento di colloqui individuali nel rispetto dell'informativa sulla privacy;
- dotazione di postazioni informatiche e rete internet



IL SEGRETARIO

**Art. 7  
(Requisiti delle figure professionali)**

Organizzazione strutturale dei richiedenti l'accreditamento alla data della presentazione della domanda:

- Per ciascuna sede operativa la presenza di almeno un operatore in possesso dei requisiti di cui all'elenco istituito presso il Dipartimento regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative di cui alla l.r. 8/2016;
- Le figure professionali devono avere almeno 5 anni di comprovata esperienza in materia di politiche attive, in alternativa, il soggetto richiedente deve possedere un'esperienza nei servizi per il lavoro di almeno due anni;
- almeno un operatore deve essere dipendente con contratto di lavoro subordinato nel rispetto della Contrattazione Collettiva Nazionale e non può essere impegnato in più di due sedi.

**Art. 8  
(Procedura di accreditamento)**

Il Dipartimento Lavoro si dota di una piattaforma web dedicata alla procedura telematica di accreditamento e di un successivo elenco degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro.

La procedura di accreditamento avverrà esclusivamente tramite piattaforma web dedicata.

Il sistema di accreditamento avrà una durata di 3 anni durante la quale la Regione, ne verificherà l'efficacia, monitorando e valutando le attività svolte dai soggetti accreditati tramite un set di indicatori specifici sulla performance e sulla qualità dei servizi.

Per la valutazione dell'ammissibilità delle domande e del possesso dei requisiti dichiarati verrà istituita apposita commissione.

Le istanze di accreditamento potranno essere presentate successivamente alla data di pubblicazione di specifico avviso pubblico, che prevede una procedura a sportello con apertura semestrale.

L'affidamento dei servizi per il lavoro ai soggetti accreditati sarà disposto attraverso procedure di evidenza pubblica.

I soggetti accreditati confermeranno, ogni tre anni, al Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative il possesso dei requisiti, di cui ai precedenti articoli.

L'accreditamento del soggetto richiedente decorrerà dalla data dell'atto amministrativo di adozione dell'elenco.

Presso il Dipartimento Lavoro verrà istituito l'elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro che verrà pubblicato sul sito istituzionale dello stesso.

**Art. 9  
(Sospensione, revoca e sanzioni)**

I requisiti previsti per l'ottenimento dell'accreditamento ai servizi per il lavoro devono essere mantenuti. A tal fine il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative accerta il possesso dei requisiti per l'accreditamento, disponendo adeguati controlli, anche in loco.

In caso di accertamento di eventuali difformità nello svolgimento delle attività oggetto di accreditamento rispetto alle disposizioni attuative previste, l'amministrazione competente comunica al soggetto interessato l'irregolarità riscontrata, assegnando un termine perentorio, non inferiore a quindici giorni, per sanare la situazione di irregolarità. In caso di mancato adeguamento rispetto



IL SEGRETARIO

alle prescrizioni, l'amministrazione sospende l'accreditamento per un periodo di durata non superiore a tre mesi, comunicando l'avvenuta sospensione anche alle altre amministrazioni.

Le disposizioni di cui sopra si applicano, altresì, nei casi in cui il soggetto accreditato abbia mutato, senza preventiva comunicazione all'Amministrazione, la propria situazione in relazione ad uno o più requisiti o elementi dichiarati in fase di accreditamento.

In caso di recidività rispetto alle prescrizioni di cui sopra, la sospensione ha una durata massima di sei mesi.

In caso di sospensione, il soggetto accreditato non può continuare a svolgere attività finanziate da amministrazioni pubbliche che presuppongono l'accreditamento. L'amministrazione competente assegna le attività già finanziate al soggetto revocato, ad altri soggetti che abbiano partecipato alla medesima procedura pubblica, con atti di evidenza pubblica.

Il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative dispone la revoca dell'accreditamento e la contestuale cancellazione dall'Albo regionale dei soggetti accreditati nei seguenti casi:

- mancato adeguamento alle prescrizioni entro i termini in caso di sospensione per accertamento di difformità nello svolgimento delle attività oggetto di accreditamento e nei casi in cui il soggetto accreditato abbia mutato, senza preventiva comunicazione all'Amministrazione la propria situazione in relazione ad uno o più requisiti o elementi dichiarati in fase di accreditamento (art. 9 commi 2 e 3);
- gravi irregolarità nello svolgimento delle attività oggetto di accreditamento;
- accertata mancanza dei requisiti dichiarati.

In caso di revoca dell'accreditamento, il soggetto non può presentare una nuova domanda di accreditamento nei dodici mesi successivi al provvedimento di revoca.

#### Art. 10 (Obblighi dei soggetti accreditati)

I soggetti accreditati hanno l'obbligo di:

- fornire le proprie prestazioni a tutti gli utenti, ivi compresi i datori di lavori che ad essi si rivolgono, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo;
- svolgere i propri servizi senza oneri per gli utenti, ad esclusione dei datori di lavoro nei casi in cui operino in assenza di fondi pubblici;
- comunicare qualsiasi variazione dei requisiti che hanno determinato la concessione dell'accreditamento;
- alimentare il Sistema Informativo del Lavoro della Regione Sicilia e qualsiasi altro sistema utilizzato dalla Regione per la gestione delle diverse fonti di finanziamento, al fine di trasmettere ogni informazione necessaria per la gestione, il controllo e il monitoraggio dei servizi e delle politiche regionali da loro erogate, secondo le modalità definite dalla Regione e ai sensi della legislazione nazionale vigente in materia;
- interconnettersi con il sistema nazionale informativo unitario delle politiche del lavoro, nonché inviare all'ANPAL ogni informazione utile a garantire un efficace coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro;
- garantire un aggiornamento costante degli operatori impegnati nell'erogazione dei servizi;
- comunicare tempestivamente ai Centri per l'Impiego l'eventuale rifiuto da parte di un utente, senza giustificato motivo, di un'offerta di lavoro, ovvero tutti quei casi di mancata presentazione ad una convocazione senza motivazione.



IL SEGRETARIO

**Art. 11**  
**(Sistema di monitoraggio e valutazione)**

Il Dipartimento Lavoro prevede un capillare controllo e verifica delle azioni svolte dai soggetti accreditati, tramite i propri organi periferici.

Entro 30 giorni dall'approvazione delle procedure di accreditamento viene istituito un set di indicatori specifici per il monitoraggio e la valutazione di ciascun soggetto accreditato.

Il Dipartimento Lavoro sperimenta, tramite l'utilizzo degli indicatori un sistema di rating volto all'effettiva valutazione di target annuali e/o capacità di realizzazione degli obiettivi presenti all'interno dei diversi avvisi, così facendo sarà possibile individuare una platea di operatori del mercato del lavoro in regime di concorrenza secondo criteri oggettivi di utilizzo anche delle risorse pubbliche.

Il sistema di monitoraggio e valutazione è finalizzato a misurare efficacia, efficienza e qualità del sistema complessivo dell'offerta dei servizi per il lavoro. Tale strumento si inserisce nel processo di accreditamento quale leva per il miglioramento continuo ed orientamento verso standard di qualità elevati nell'erogazione dei servizi per il lavoro.

Gli operatori accreditati sono obbligati a fornire le informazioni e i dati richiesti dal sistema di monitoraggio con fedeltà e tempestività, secondo le modalità previste dal sistema stesso e, in particolare, attraverso l'interconnessione con i sistemi informativi regionali.

I dati di monitoraggio e della valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi affidati saranno resi pubblici dai competenti servizi.



IL SEGRETARIO

**Normativa di riferimento**

- ✓ *Lo Statuto della Regione Siciliana;*
- ✓ *Le leggi regionali 29 dicembre 1962 n. 28 e 10 aprile 1978 n. 2;*
- ✓ *La legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 e successive modificazioni;*
- ✓ *Il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 concernente: "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni"; Il proprio Regolamento interno;*
- ✓ *La delibera di Giunta Regionale n. 80 del 20 marzo 2015 con cui sono state approvate le "linee guida per l'accreditamento dei Servizi per il Lavoro"; Il DA n. 7 del 24 marzo 2015;*
- ✓ *il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e, in particolare, l'articolo 12, comma 1, che demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di definire i criteri secondo i quali le Regioni e le Province autonome definiscono i propri regimi di accreditamento dei servizi per il lavoro;*
- ✓ *il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e, in particolare, gli articoli 4, 6 e 7;*
- ✓ *la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";*
- ✓ *l'Intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 20 marzo 2008 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi.*
- ✓ *l'Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di politiche attive per il lavoro del 30 luglio 2015 rep. n. 141/CSR e il suo rinnovo per l'annualità 2017, intervenuto in data 22 dicembre 2016, rep. n. 238/CSR.*
- ✓ *l'Intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 21 dicembre 2017 ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.*
- ✓ *Il Decreto ministeriale n. 3/2018 "criteri per l'accreditamento dei servizi per il lavoro, secondo i principi individuati dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015 e dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 276 del 2003";*
- ✓ *La deliberazione della giunta regionale siciliana n°166 del 10/04/2018 "creazione rete servizi per il lavoro-Apprezzamento".*



IL SEGRETARIO